



COMUNE DI SORGONO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero 26 del 30-06-2021

ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO. APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI COVID-19.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **12:00**, presso l'Ufficio del Sindaco il Commissario Straordinario del Comune di Sorgono, Dott. Mario Carta, nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.122 del 09.11.2020 prot. 20617, con l'assistenza del Vice Segretario comunale Maddalena Aru con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che provvede alla redazione del presente verbale, ha adottato il seguente atto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1°gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

RICHIAMATO

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;

- i il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTO l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTA la L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

CONSIDERATO CHE:

- i con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- i con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- i con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti

e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;

- i nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

VISTA la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che introduce novità nella determinazione delle componenti tariffarie in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, stabilendo che *"per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

- con decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni) art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- al contempo, l'art. 30, comma 5 del medesimo D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) ha disposto che *"i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile"*;
- con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 art. 3 comma 2, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2021;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021", con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI, approvato con Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2021;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche (70%) e utenze non domestiche (30%) e una ripartizione dei

costi variabili fra utenze domestiche (70%) e utenze non domestiche (30%), tenendo conto della base di produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2021, così determinate:

- a. 30.09.2021 (prima rata di acconto);
- b. 31.10.2021 (seconda rata di acconto);
- c. 30.11.2021 (prima rata di acconto);
- c. 31.12.2021 (terza rata di conguaglio e rata unica);

VISTO il Regolamento, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni e riduzioni;

PRESO ATTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

ATTESO che alla data odierna risultano ancora in atto le restrizioni causa pandemia Covid-19;

VERIFICATO che nel corso dell'anno 2021 parte delle utenze non domestiche hanno subito la sospensione delle attività e altre hanno avuto danni economici a causa dell'emergenza COVID-19;

RITENUTO necessario approvare una percentuale di agevolazione per le utenze non domestiche, soggette a sospensione per emergenza COVID-19;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni e riduzioni:

➤ **AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE:**

Il 60% per la parte variabile della componente tariffaria solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche, comprese nelle seguenti categorie:

- (Cat. 1) - Musei , biblioteche, scuole, associazioni;
- (Cat. 2) - Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi, esclusivamente impianti sportivi;
- (Cat. 4) – Esposizioni ed autosaloni;
- (Cat. 5) – alberghi con ristorante;
- (Cat. 6) – Alberghi senza ristorante;
- (Cat. 12) – Attività artigianali tipo botteghe, esclusivamente attività di parrucchierie e centri estetici;
- (Cat. 16) – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub;
- (Cat. 17) – bar, caffè, pasticceria;
- (Cat. 20) – Esclusivamente fiori e piante, pizze al taglio;

EVIDENZIATO che l'ammontare delle agevolazioni a carico del Bilancio comunale può essere quantificato presuntivamente € 5.600,00 per le agevolazioni Covid-19;

CONSIDERATO che il Comune nell'anno 2020 ha ricevuto un ristoro statale per la quota Tari per la perdita di entrata da prelievo sui rifiuti;

DATO ATTO che non conoscendo l'importo del ristoro nell'anno 2020 il Comune non ha utilizzato completamente il suddetto ristoro;

VERIFICATO che le agevolazioni da COVID sopra quantificate vengono coperte per l'importo pari a € 5.600,00 con l'utilizzo delle suddette risorse ricevute dal Comune nell'anno 2020;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000 attestante la legittimità dell'atto, regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

- 1.** Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2021, come risultanti dai prospetti allegati alla presente deliberazione;
- 2.** Di stabilire, le seguenti agevolazioni:

➤ **AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE:**

Il 60% per la parte variabile della componente tariffaria solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche, comprese nelle seguenti categorie:

- (Cat. 1) - Musei , biblioteche, scuole, associazioni;
 - (Cat. 2) - Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi, esclusivamente impianti sportivi;
 - (Cat. 4) – Esposizioni ed autosaloni;
 - (Cat. 5) – alberghi con ristorante;
 - (Cat. 6) – Alberghi senza ristorante;
 - (Cat. 12) – Attività artigianali tipo botteghe, esclusivamente parrucchiere e centri estetici;
 - (Cat. 16) – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub;
 - (Cat. 17) – bar, caffè, pasticceria;
 - (Cat. 20) – Esclusivamente fiori e piante, pizze al taglio;
- 3.** Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo, ammonta a circa € 5.600,00 e viene garantita attraverso il contributo statale per le funzioni fondamentali erogati in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, di cui all'art. 106 D.L. 34/2020;
 - 4.** Di dare atto che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2021 e che pertanto trattasi di riduzioni

straordinarie da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria;

5. Di approvare le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:
 - a. 30.09.2021 (prima rata di acconto);
 - b. 31.10.2021 (seconda rata di acconto);
 - c. 30.11.2021 (prima rata di acconto);
 - c. 31.12.2021 (terza rata di conguaglio e rata unica);
6. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini di legge stabiliti;

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica.

Il Responsabile di Servizio
Maddalena Aru

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Commissario Straordinario
Dott. Mario Carta

Il Vice Segretario comunale
Maddalena Aru

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000), a partire dalla data odierna e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, della Legge n. 267/2000;
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
- Delibera del Commissario Straordinario n.26 del 30-06-2021 Comune di Sorgono

Li, 02-07-2021

Il Vice Segretario comunale
Maddalena Aru